Ministero dell'Interno-Dip.to della P.S.
Direzione Centrale Immigrazione e Polizia delle Frontiere
Prot.: 0000373 del 03/01/2022 Uscita Cod. Amm.
AOO: RMPAC1 uor: 400
Fasc: Archivio.Massimario.5.4
Data: 03/01/2022 14:19:48

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Nr.400/B/2022/1^Div/1^Sez.

Roma, *data del protocollo*

OGGETTO: Protezione speciale art. 19 T.U.I.
Trasmissione integrazione della circolare della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del 19 luglio 2021 e del parere dell'Unità di Dublino.

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, ad integrazione della circolare del 19 luglio 2021 relativa alla protezione speciale, ha trasmesso ai competenti collegi territoriali due pareri emessi dalla stessa in materia di ammissibilità delle domande reiterate in ambito di protezione speciale e di istanze di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 T.U.I., che per pronto riferimento si allegano.

Inoltre si trasmette il parere fornito dall'Unità di Dublino del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione in relazione alle istanze di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 co.1.1 e 1.2 T.U.I. presentate da cittadini stranieri o apolidi che siano "dublinanti", in attesa di decisione dell'Unità Dublino o in contenzioso contro il provvedimento di trasferimento in altro Stato UE.

Si confida nella consueta collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE REGGENTE
De Matteis

Ministero dell'Interno – Dip. LCI - D.C. dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo - AOO SERVIZI CIVILI - 9.2/9 - Protocollo 0041053 24.12.2021 - A IV

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL

Ministero dell'Interno-Dip.to della P.S.
Direzione Centrale Immigrazione e Polizia delle Frontiere
Prot.: 0093146 del 24/12/2021 Entrata Cod. Amm. m_il
AOO: RMPACI
Fasc: Archivio Corrispondenza 0 2 1 4 12
Data: 24/12/2021 08:08:57

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo
Ufficio IV – Unità Dublino

Roma, *data del protocollo*

AL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere – servizio immigrazione

e, p.c.

ALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO

OGGETTO: Istanze di permesso per la protezione speciale ex articolo 19 co.1.1. e 1.2. T.U.I.
Richiesta parere

Si fa riferimento alla nota n. 400/B/2021/1^Div/1^Sez. del 28 ottobre u.s., con la quale è stato richiesto il parere di questa Unità Dublino circa la tematica in oggetto.

Al riguardo, limitatamente ai profili di competenza, si osserva quanto segue.

A parere di questo Ufficio, l'istanza di permesso per la protezione speciale ex articolo 19 co.1.1. e 1.2. T.U.I. presentata da parte di cittadini stranieri o apolidi che siano "dublinanti", in attesa di decisione dell'Unità Dublino o in contenzioso contro il provvedimento di trasferimento in altro Stato UE, deve essere considerata irricevibile, valutato che ex art 19.1 del Regolamento UE 604/2013 "*se uno Stato membro rilascia al richiedente un titolo di soggiorno, gli obblighi previsti all'articolo 18, paragrafo 1, ricadono su detto Stato membro*".

In sostanza, il rilascio del permesso di soggiorno nelle more di una procedura Dublino determina l'assunzione della competenza per l'esame della domanda di asilo da parte dello Stato membro che ha rilasciato il succitato permesso e, di conseguenza, la cessazione delle competenze dello Stato membro già individuato come competente o che sarebbe stato eventualmente individuato come competente per l'esame della domanda di asilo.

A tal proposito occorre evidenziare come non vi sia distinzione tra il caso di "dublinanti" in attesa di decisione dell'Unità Dublino o in contenzioso contro il provvedimento di trasferimento in altro Stato UE, in quanto in entrambi i casi il rilascio del permesso di soggiorno inficia la procedura di determinazione dello Stato membro competente rendendo responsabile all'esame della domanda di asilo lo Stato di rilascio dello stesso a prescindere da ogni altra valutazione.

IL DIRIGENTE
Donatella Candura

Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0129/0129 - Protocollo 0012307 22/12/2021 - A 1°

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale Immigrazione

AOO: **RMPAC1** Cod. Amm m_it
Prot.: **0092738** del **22/12/2021** Entrata
uor:
Fasc: **Archivio.Massimario.5.4**
0202100927380

Ministero dell'Interno

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

Il Presidente

Roma, data protocollo

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
ANCONA BARI BOLOGNA BRESCIA CAGLIARI CASERTA CATANIA CROTONE FIRENZE FOGGIA LECCE MILANO PALERMO PADOVA ROMA SALERNO SIRACUSA TORINO TRIESTE VERONA

AI SIGG. PRESIDENTI IN VIA ESCLUSIVA DELLE SEZIONI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
AGRIGENTO BOLOGNA I MILANO I MONZA-BRIANZA ROMA I ROMA III TORINO II

AI SIGG. PRESIDENTI IN VIA NON ESCLUSIVA DELLE SEZIONI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
BARI CROTONE FORLI' GENOVA LIVORNO MILANO II NAPOLI NOVARA PERUGIA TORINO I TRAPANI TREVISO UDINE VICENZA

e, p.c. AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
ROMA

AL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere
ROMA

OGGETTO: Notificazione di due quesiti ad integrazione della circolare del 19.07.2021 sulla protezione speciale.

Per il necessario coordinamento degli adempimenti di codesti Collegi, si trasmettono, ad integrazione della circolare indicata in oggetto, due pareri emessi da questa Commissione Nazionale in materia di ammissibilità delle domande reiterate in ambito di protezione speciale e di istanze di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 del T.U.I..

Il Prefetto
Saverio Ordine

Ufficio III/EG

Via S.S. Apostoli n. 16 Caserma S. Marcello 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdlci.interno.it

Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0129/0128 - Protocollo 0012307 22/12/2021 - A 1°

Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0151/0054 - Protocollo 0011408 25/11/2021 - A 1°, S 1°

Ministero dell'Interno

Il Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

Roma, data protocollo

Alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di

ANCONA

c.a. del Presidente
Dr. MAURIZIO IANERI
rifugiati.ancona@pec.interno.it
(Rif. Vs. nota n. 0123731 dell'11 novembre 2021)

OGGETTO: Valutazione dei presupposti della protezione speciale in occasione dell'esame di ammissibilità delle domande reiterate, semplificazione e accelerazioni in taluni casi - QUESITO

Con riferimento al quesito posto con Vs. nota dell'11 novembre u.s., concernente la possibilità per i Collegi territoriali di valutare, in relazione alle istanze reiterate di protezione internazionale di cui all'art. 29 del D.lgs. n. 25/2008 ritenute ammissibili, l'eventuale sussistenza dei requisiti per la protezione speciale sulla base della sola documentazione allegata ed omettendo l'audizione del richiedente, si precisa quanto segue.

Al riguardo, questa Commissione Nazionale, nel richiamare la circolare n. 0007335 diramata lo scorso 19 luglio a tutti i Presidenti delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, evidenzia che, con la novella dell'art. 19 del TUI operata dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, il riconoscimento della protezione speciale da parte degli stranieri interessati può avvenire nell'ambito di due distinti percorsi amministrativi, come è possibile evincere dal nuovo art. 19, comma 1.2, TUI e come anche autorevolmente suggerito dalla Corte di Cassazione nella "Relazione su novità normativa" del 20.11.2020 pubblicata a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto. In particolare, in base all'orientamento della Suprema Corte, il nuovo comma 1.2 dell'art. 19 del TUI, nel prescrivere

Ufficio III/ca

Via SS. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Recapiti telefonici: 0669000 131 - 129 -106
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdlci.interno.it

Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0129/0128 - Protocollo 0012307 22/12/2021 - A 1°

Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0151/0054 - Protocollo 0011406 25/11/2021 - A 1°, S 1°

Ministero dell'Interno

Il Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

che "*nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale*", aprirebbe due possibili vie di accesso alla protezione speciale, con la novità di potere essere riconosciuta anche *al di fuori* della procedura di protezione internazionale.

Specificamente, l'introduzione di detta norma ha aperto la strada al riconoscimento della protezione speciale per il tramite di un'istanza formulata *direttamente* al Questore di rilascio del relativo permesso di soggiorno, previo parere, obbligatorio e vincolante, della Commissione territorialmente competente. Come già precisato da questa Commissione Nazionale nella circolare del 19 luglio u.s., la presentazione dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale diretta al Questore si inserisce nell'ambito di un procedimento *ad hoc*, il quale si colloca al di fuori della procedura in materia di protezione internazionale, ferma restando la necessità di acquisire il parere della Commissione territoriale. In tale procedimento, di cui è titolare la Questura, la Commissione territoriale esercita, dunque, una funzione solo consultiva, quantunque obbligatoria e vincolante, finalizzata a valutare l'eventuale sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, *senza* procedere all'audizione del cittadino straniero. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di accedere alla procedura di protezione internazionale, qualora, in sede di parere, la Commissione territoriale ritenesse sussistenti elementi che potrebbero condurre al suo riconoscimento, a condizione che il cittadino straniero, previamente informato dalla Questura, presenti specifica domanda di asilo.

Al riconoscimento di una protezione speciale, tuttavia, è sempre possibile pervenire *all'interno* della procedura di protezione internazionale, allorché i Collegi territoriali, nonostante il rigetto della domanda di protezione internazionale, trasmettano gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, qualora dall'esame condotto sull'istanza, dove generalmente si procede all'audizione del richiedente (salvo i casi in cui la stessa può essere omessa ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 2-bis del D.lgs. 25/2008), risultino integrati i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19 TUI, come da ultimo modificati ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 173.

Tutto quanto premesso, con specifico riguardo al caso prospettato da codesto Collegio, la quale ha richiesto se sia possibile omettere l'audizione del richiedente qualora la stessa ritenga, sulla

Ufficio III/ca

Via SS. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Recapiti telefonici: 0669000 131 - 129 - 106
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdlci.interno.it

Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0129/0128 - Protocollo 0012307 22/12/2021 - A 1°

Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0151/0054 - Protocollo 0011406 25/11/2021 - A 1°, S 1°

Ministero dell'Interno

Il Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

base della documentazione allegata all'istanza reiterata di protezione internazionale già ritenuta ammissibile dal Presidente del Collegio, che possa essere sicuramente riconosciuta la protezione speciale in favore dell'istante che abbia ripresentato la sua domanda, si ritiene opportuno svolgere le seguenti considerazioni.

Innanzitutto, occorre premettere che l'omissione dell'audizione del richiedente protezione internazionale – le cui peculiari ipotesi sono individuate all'art. 12, comma 2 e 2-bis del D.lgs. 25/2008 – rappresenta pur sempre, tanto nel caso di domanda presentata per la prima volta quanto in quello dell'istanza reiterata ai sensi dell'art. 29 dello stesso decreto, un'eccezione rispetto alla regola che esige e vuole che il colloquio personale sia il momento centrale dell'esame della domanda di protezione internazionale. L'importanza di procedere all'ascolto personale del richiedente risulta tanto più decisiva e pregnante proprio nell'istanza reiterata in ragione del precedente rigetto della domanda di protezione internazionale, allorché il Presidente della competente Commissione, a seguito del suo esame preliminare, l'abbia ritenuta ammissibile riscontrando la presenza di "*nuovi elementi*" rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. La necessità di dovere ri-procedere all'audizione del richiedente che abbia reiterato la sua domanda è peraltro sottolineata dallo stesso articolo 29 del D.lgs. 25/2008, che stabilisce che "*il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico*".

Fatta quindi eccezione per i soli casi in cui l'audizione personale possa essere omessa ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 25/2008, ne consegue che anche per le istanze reiterate fondate su "nuovi elementi" riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1 del TUI che abbiano superato il vaglio di ammissibilità del Presidente, sussiste la necessità di procedere ad un esame valutativo "caso per caso" al fine di verificare, anche grazie all'audizione del richiedente, che i nuovi ed ulteriori elementi posti a sostegno della domanda reiterata non siano stati già oggetto di una precedente valutazione presso lo stesso o altro Collegio, successivamente alla modifica normativa intervenuta, oppure che detta valutazione sia stata effettuata *ante* D.L. n. 130/2020.

Infine, giova rilevare che la necessità di procedere nuovamente all'audizione del richiedente anche in relazione ad una istanza reiterata ritenuta ammissibile e fondata, anche se solo per profili attinenti il riconoscimento della nuova protezione speciale, discende ed è coerente con il tipo di esame, "pieno e completo", che caratterizza tutte le procedure in materia di protezione internazionale,

Ufficio III/ca

Via SS. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Recapiti telefonici: 0669000 131 - 129 -106
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdlci.interno.it

Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0129/0126 - Protocollo 0012307 22/12/2021 - A 1°

Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0151/0054 - Protocollo 0011406 25/11/2021 - A 1°, S 1°

Ministero dell'Interno

Il Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

Infine, giova rilevare che la necessità di procedere nuovamente all'audizione del richiedente anche in relazione ad una istanza reiterata ritenuta ammissibile e fondata, anche se solo per profili attinenti il riconoscimento della nuova protezione speciale, discende ed è coerente con il tipo di esame, "pieno e completo", che caratterizza tutte le procedure in materia di protezione internazionale, che non può subire limitazioni dettate dalle sia pure importanti esigenze di economia procedurale dei Collegi territoriali.

Infatti, detto esame, parimenti a quello effettuato in sede di prima istanza, impone al funzionario istruttore di esaminare, nel merito, la posizione complessiva del richiedente, al fine di non ancorare definitivamente la nuova richiesta di protezione al *nomen* dato dal richiedente e non precludere, eventualmente, il riconoscimento di forme di protezione maggiori o più penetranti, quali potrebbero discendere dall'espletamento di un colloquio personale, funzionale ad un esame completo della domanda.

Alla luce delle superiori considerazioni, l'audizione del richiedente si rende necessaria anche nel caso di domande reiterate ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 25/2008 che siano ritenute ammissibili e, che, in base alla documentazione allegata, appaiano *prima facie* fondate in punto di riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1 del TUI, come da ultimo modificato ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 173.

Saverio Ordine

Ufficio III/ca

Via SS. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Recapiti telefonici: 0669000 131 - 129 -106
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdlci.interno.it

Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0129/0128 - Protocollo 0012307 22/12/2021 - A 1°

Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0054 - Protocollo 0011823 07/12/2021 - U 1°

Ministero dell'Interno

Il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo

Roma, ***data del protocollo***

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale dell'immigrazione

e della polizia delle frontiere

(Rif. nota prot. n. 400/B/2021/1^Div/1^Sez)

e, p. c., AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI

E L'IMMIGRAZIONE

Unità Dublino

ROMA

OGGETTO: Istanze di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 del TUI

Si fa riferimento alla nota di codesta Direzione Centrale evidenziata a margine, pervenuta in data 28 ottobre u.s., con la quale è stato richiesto il parere di questa Commissione Nazionale circa la tematica di cui all'oggetto.

Al riguardo, limitatamente ai profili di competenza, vale a dire in merito alla procedura da seguire nel caso in cui un cittadino straniero presenti presso una Questura istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale *ex* art. 19, co. 1.2, secondo periodo, del TUI, ma lo stesso soggetto abbia già formalizzato istanza di protezione internazionale sulla quale la competente Commissione territoriale non si sia ancora pronunciata, oppure risulti ricorrente avverso una decisione già assunta del Collegio, si osserva quanto segue.

Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0129/0128 - Protocollo 0012307 22/12/2021 - A 1°

Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0054 - Protocollo 0011823 07/12/2021 - U 1°

Ministero dell'Interno

Il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo

Deve rilevarsi, preliminarmente, che, attesa l'assenza di una disposizione normativa che fornisca una disciplina espressa in merito, si ritiene necessario esaminare la casistica in oggetto a partire dall'analisi, quanto a contenuti e *ratio* sottesa, della disciplina dedicata all'istituto della protezione speciale, come riformato dal d. l. n. 130/2020 e dalla successiva legge di conversione n. 173/2020.

Com'è noto, con l'introduzione del novellato art. 19, co. 1.2, del TUI, è stata introdotta nel nostro ordinamento la possibilità, per il cittadino straniero che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, del TUI, di vedersi riconosciuto il diritto alla "protezione speciale" nell'ambito di due distinti procedimenti amministrativi;: nell'ambito della procedura di protezione internazionale, qualora, nel denegare il riconoscimento della suddetta protezione, il Collegio competente ritenga tuttavia sussistenti i presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione complementare, oppure, al di fuori del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, presentando una domanda volta in via diretta ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, così attivando una procedura *ad hoc* rimessa alla competenza della Questura e nel cui ambito al Collegio territoriale è attribuita una vincolante funzione consultiva.

Va considerato, ai fini dell'analisi in questione, la particolarità del sistema così venutosi a delineare; si tratta infatti di due procedure che, per un verso, possono condurre allo stesso esito, con l'emissione a tutela dell'interessato di un permesso di soggiorno per protezione speciale, investendo, in fase amministrativa, i medesimi Uffici (Questura e Commissione territoriale), ma che, per altro verso, risultano delineate nell'ordinamento come procedimenti indubbiamente distinti ed autonomi, sia sul piano procedurale - per le diverse funzioni attribuite ai due Uffici - sia, e soprattutto, per quel che riguarda l'interesse soggettivo che ciascun istituto intende tutelare, atteso che, nell'ambito della procedura di asilo, l'istanza primaria proposta dall'interessato è quella del riconoscimento di uno *status* di protezione internazionale e al riconoscimento della protezione speciale si può pervenire solo in via residuale in caso di rigetto di tale istanza.

Vista la suindicata peculiarità del sistema delineatosi con la novella introdotta e l'assenza, come detto in premessa, di una espressa disciplina che regoli l'eventuale sovrapporsi dei due procedimenti, si ritiene che la soluzione applicativa per il caso in questione vada ricercata in modo da garantire la razionalità del sistema tutelando, al contempo, anche il diritto a richiedere la protezione speciale riconosciuto all'interessato dalla nuova norma.

Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0129/0128 - Protocollo 0012307 22/12/2021 - A 1°

Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0054 - Protocollo 0011823 07/12/2021 - U 1°

Ministero dell'Interno

Il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo

In questa ottica, la scrivente Commissione Nazionale ritiene che l'ipotesi in cui, al momento della presentazione dell'istanza diretta di protezione speciale in Questura, la procedura di protezione internazionale risulti ancora pendente innanzi ad una Commissione territoriale vada considerata in maniera differenziata da quella in cui, invece, un Collegio si sia già pronunciato e la procedura sia in fase di ricorso innanzi all'Autorità giurisdizionale.

Per il primo caso occorre considerare, infatti, che se il richiedente asilo attivasse anche la procedura volta al rilascio di un permesso per protezione speciale *ex* art. 19, co. 1.2, secondo periodo, del TUI, una stessa Commissione territoriale si troverebbe a dover contemporaneamente esercitare da un lato una funzione decisionale sulla domanda di protezione internazionale, dovendo eventualmente valutare in via residuale anche la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una protezione speciale ma, dall'altro, operare questa stessa ultima valutazione anche in sede consultiva, per il rilascio del parere obbligatoriamente richiestole dalla Questura.

Le due procedure andrebbero quindi a sovrapporsi innanzi al medesimo Ufficio, senza alcun vantaggio per l'istante, in termini di tutela sostanziale del proprio eventuale diritto alla protezione speciale; infatti, in virtù del regime transitorio delineato dal d. l. n. 130/2020, i Collegi territoriali applicano la nuova disciplina dell'art. 19, co. 1.1, del TUI anche ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della novella, guardando alla situazione del richiedente in atto al momento della decisione.

Come già rilevato dalla scrivente Commissione Nazionale con la Circolare n. 7335 in data 19 luglio u.s., inoltre, i Collegi territoriali garantiscono in concreto il diritto del richiedente a tale valutazione grazie alla previsione dell'art. 31 del d. lgs. n. 25/2008; nel prevedere che questi possa inviare memorie e documentazione "in ogni fase del procedimento", la norma gli garantisce, infatti, di poter sempre trasmettere al Collegio competente, fin quando la procedura non sia da quest'ultimo definita, anche memorie e documenti utili alla valutazione sui presupposti per il riconoscimento della 'nuova' protezione speciale, e ciò sia qualora tali condizioni risultino già sussistenti al momento della presentazione della domanda di asilo ma non ancora documentate dall'interessato, ad esempio perché ritenute irrilevanti dalla normativa all'epoca vigente, sia qualora si tratti di condizioni maturate nelle more della procedura innanzi al Collegio.

Peraltro, le tempistiche medie per la definizione delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali sono tali da far sì che le due valutazioni, in sede consultiva *ex* art. 19, co. 1.2, del TUI e in

Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0129/0128 - Protocollo 0012307 22/12/2021 - A 1°

Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0054 - Protocollo 0011823 07/12/2021 - U 1°

Ministero dell'Interno

Il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo

sede decisoria nell'ambito della procedura di protezione internazionale, avverrebbero in sostanza contemporaneamente o al più con un distacco temporale di fatto non rilevante.

A parere di questa Commissione Nazionale, quest'ultima constatazione appare dirimente, dal momento che equivale ad assicurare pienamente all'interessato il diritto a richiedere la protezione speciale sotto il profilo sostanziale e di effettività dello stesso, di modo che la valutazione degli elementi che egli ritenga rilevanti per il riconoscimento della protezione speciale avvenga nel momento in cui si manifesti la volontà di sottoporli all'attenzione delle autorità competenti e senza alcun significativo differimento a cagione dell'assorbimento di tale valutazione in una procedura differente.

In altri termini, alla luce di quanto sin qui rilevato, la scrivente Commissione Nazionale ritiene che qualora il cittadino straniero manifesti in Questura la volontà di presentare istanza di rilascio di un permesso per protezione speciale ex art. 19. co. 1.2, secondo periodo, del TUI e lo stesso risulti già istante in una procedura di protezione internazionale pendente innanzi a una Commissione territoriale, la seconda istanza debba considerarsi "assorbita" in quest'ultima procedura.

NB

Ciò in quanto tale soluzione non determina alcuna violazione o compressione, in termini sostanziali, del diritto riconosciuto all'interessato dalla norma, ma gli assicura la stessa immediata valutazione da parte di una Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, del TUI, salvo ovviamente il riconoscimento della più ampia protezione internazionale, mentre invece una conclusione di segno opposto, che prevedesse cioè la contestuale coesistenza delle due procedure innanzi al medesimo Collegio, sarebbe contraria alla logica razionale del sistema.

Resta inteso, in termini operativi, che la piena tutela sostanziale del diritto dell'interessato andrà garantita dalla Questura provvedendo ad informarlo compiutamente del fatto che, essendo già in corso una procedura di protezione internazionale innanzi alla competente Commissione territoriale, l'istanza diretta di rilascio di un permesso per protezione speciale *ex* art. 19, co. 1.2, del TUI non potrà essere considerata ammissibile e che la documentazione che egli ritenga di sottoporre all'attenzione del Collegio ai fini dell'eventuale riconoscimento –almeno-- della protezione speciale verrà integralmente e prontamente trasmessa quell'Ufficio e da esso valutata, solo in caso, beninteso, di non riconoscimento della protezione internazionale, ai fini del possibile invio degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, qualora, sulla base di tale nuova documentazione, ne sussistano i presupposti di legge.

Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0129/0126 - Protocollo 0012307 22/12/2021 - A 1°

Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0054 - Protocollo 0011823 07/12/2021 - U 1°

Ministero dell'Interno

Il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo

La scrivente Commissione Nazionale ritiene che le medesime considerazioni sin qui svolte conducano invece a soluzione diversa per il caso in cui, al momento della presentazione di un'istanza diretta di protezione speciale presso una Questura, la procedura di protezione internazionale avviata in precedenza dall'istante si trovi in fase di contenzioso innanzi all'Autorità giurisdizionale.

Indubbiamente, anche in questa fase della procedura di protezione internazionale il richiedente mantiene il pieno diritto di integrare gli elementi di suo interesse, stavolta nel corso del giudizio di merito, anche se riferiti alla sola sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della "nuova" protezione speciale e, anche in tal caso, in applicazione del regime transitorio previsto dal legislatore, la valutazione avverrà applicando la nuova disciplina introdotta.

Non può non considerarsi, tuttavia, che quest'ultima fase della procedura di protezione internazionale sconta, ad oggi, tempi di durata significativamente più estesa rispetto alla fase amministrativa, talvolta anche nell'ordine di anni dal momento della proposizione del ricorso e che quindi ritenere inammissibile l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale *ex* art. 19, co. 1.2, del TUI, per assorbimento nella diversa procedura di asilo pendente, imporrebbe all'interessato un differimento della valutazione sottesa a tale istanza che, in questo caso, potrebbe risultare tutt'altro che trascurabile.

Ciò, va sottolineato, al di là della lunghezza dell'attesa in sé stessa, assume un rilievo sostanziale, dal momento che può esporre l'istante al rischio che, per ragioni a lui evidentemente non imputabili in quanto dovute alle caratteristiche del sistema, le condizioni che gli avrebbero potenzialmente garantito in un determinato momento il riconoscimento della protezione speciale su parere della Commissione territoriale -- ad esempio situazioni lavorative o sanitarie o attinenti a condizioni familiari -- vengano meno o mutino in maniera sostanziale nel tempo, non breve, intercorrente tra il momento in cui egli proponga l'istanza, se fosse ritenuta inammissibile, e quello in cui tali elementi vengano, prevedibilmente più tardi, valutati dal Giudice nell'ambito del ricorso.

Pertanto, ne consegue che la mera constatazione che, nell'ambito della procedura di protezione internazionale, il Giudice possa anch'egli valutare in via residuale la sussistenza dei presupposti per la protezione speciale non può considerarsi idonea a ritenere inammissibile l'istanza diretta di protezione speciale presso una Questura.

Ministero dell'Interno

Il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo

In questo caso, infatti, diversamente dalla precedente ipotesi, l'ammissibilità dell'istanza deve quindi ritenersi giustificata dalla necessità di assicurare un'altrettanto piena e tempestiva tutela sostanziale del diritto, riconosciuto dalla nuova formulazione dell'art. 19, co. 1.2, del TUI, a chiedere in via diretta al Questore il riconoscimento della protezione speciale e il conseguente rilascio di un permesso di soggiorno a questo titolo.

In ogni caso, restando ovviamente pendente nella fattispecie di cui trattasi il ricorso dell'interessato, sarà conclusivamente la decisione del Giudice a individuare l'eventuale sussistenza dei requisiti per la sussistenza dello *status* di protezione internazionale.

La presente nota è trasmessa per opportuna conoscenza all'Unità Dublino del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, altra destinataria della nota cui si dà riscontro.

IL PRESIDENTE
Saverio Ordine